



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

PRESIDENZA

Nota Interna N. 7/2021

Il Presidente

- Visto l'art. 221, comma 3 del D.L. 34/2020 convertito in L. n.77/2020 che dispone l'obbligo di pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, previsti nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione iscritti a ruolo a PCT, con modalità telematica;
- letta la circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale Affari Interni, prot. n. 41271 del 24.2.2022 nella parte in cui chiarisce che *"a norma del combinato disposto dell'art. 221, comma 3, D.L. 19 maggio 2020 n.4, che ha come obiettivo quello di evitare l'accesso fisico alle cancellerie, e dell'art. 16 del D.L. 228/2021 il pagamento deve essere eseguito in una modalità che sia telematica per gli uffici giudiziari, quindi con sistemi telematici di pagamento che producano dati lavorabili in modo automatico dai sistemi in uso presso le cancellerie. In tal senso, le uniche forme di pagamento del contributo unificato e dei diritti con sistemi telematici, cui allude l'art. 221, comma 3, del D.L. 34/2020, sono quelle eseguite per il tramite tecnico della piattaforma pagoPA (di cui all'art. 5 del CAD)"*;
- visto l'art. 16 del D.L. 228/2021 che proroga al 31.12.2022 la disposizione relativa all'obbligo di pagamento telematico del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria

DISPONE

che con riferimento ai procedimenti, civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione iscritti a ruolo a PCT vengano accettati esclusivamente pagamenti del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria corrisposti con modalità telematica, tramite piattaforma PagoPA.

Al fine di consentire l'adeguamento a quanto previsto dalla sopra richiamata Circolare Ministeriale, le Cancellerie sono autorizzate ad accettare in via eccezionale i pagamenti eventualmente eseguiti con modalità non telematica (marche lottomatica, modello F 23) entro e non oltre il 30 aprile 2022.

A partire dal 2 maggio 2022 i pagamenti effettuati con marche lottomatica, con modello F23 o comunque con modalità non telematiche, non saranno più accettati dalle Cancellerie e saranno pertanto considerati come non eseguiti, con conseguente notifica dell'invito a nuovo versamento secondo le modalità consentite entro e non oltre 30 giorni dalla notificazione.

In caso di inottemperanza gli atti saranno trasmessi a cura della Cancelleria, all'Ufficio Recupero Crediti per l'attivazione della procedura di recupero coattivo.

Si comunichi al personale delle cancellerie civili, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria e si pubblichi sul sito del Tribunale.

Alessandria, 27 aprile 2022

Il Presidente
dott. Antonio MAROZZO